… e di un disegno e modello industriale?

Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, atta ad individuarla. Sull'esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni:

- titolo dell'opera
- nome dell'autore
- data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio

I moduli dichiarazione per il deposito di disegni e modelli industriali devono contenere le seguenti indicazioni:
- titolo dell'opera
- nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo
- data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

… e di un'opera fotografica?

Il deposito si esegue con la presentazione di tre riproduzioni fotografiche identiche dell'opera atta ad individuarla. Sulle tre riproduzioni fotografiche devono essere indicate le seguenti informazioni:

- titolo dell'opera
- nome dell'autore
- data (gg/mm/aa) di edizione o fabbricazione

I moduli dichiarazione per il deposito di opera fotografica devono contenere le seguenti indicazioni:
- titolo dell'opera
- nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo
- nome e nazionalità del pubblicatore
- data (gg/mm/aa) di edizione o di fabbricazione
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sulle tre riproduzioni dell'opera cui esse si riferiscono.

Chi deve fare il deposito delle opere?

Il deposito spetta a colui che ha provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o pubblica esecuzione, oppure a chi abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Pertanto, l'onere del deposito spetta all'autore o all'avente causa, qualora nel momento della messa in commercio degli esemplari non sia stato concluso alcun contratto di edizione; nel caso in cui, invece, sia vigente un contratto di edizione, il deposito spetta all'editore. Altresì il deposito spetta all'editore qualora l'opera sia anonima o pseudonima.

Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione di un progetto di lavoro di ingegneria o di altri lavori analoghi?

Per i progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi - al fine della riserva del diritto al compenso spettante all'autore a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso - il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione originale costituita dal progetto (art. 99 l. 633/41).

E' necessario presentare al Servizio un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:
1. piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato".
2. una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso.
3. due moduli *Modulo di Dichiarazione progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi* legalizzati entrambi con marche da bollo da € 16,00 .
4. ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara c/c n. 8003.

Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia?

E' necessario presentare al Servizio:
1. copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autentiche, accompagnato da una copia dell'atto
2. due moduli Dichiarazione per registrazione atti ex art. 104 l. 633/41 legalizzati entrambi con marche da bollo da € 16,00
3. ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 81,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara c/c n. 8003

I moduli Dichiarazione per registrazione atti ex art. 104 l. 633/41 devono contenere le seguenti dichiarazioni:
- nome e domicilio del richiedente
- natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione
- nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme
- numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera, oggetto dell'atto.

Il deposito è costoso?

Il costo del deposito delle opere è costituito unicamente dalle due marche da bollo da € 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalle legge.

Per il deposito di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi e per gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, a tale cifra si aggiunge il pagamento della tassa di concessione governativa.

Il deposito va rinnovato?

No, è sufficiente effettuare il deposito una sola volta.

Tuttavia, si consiglia di ripeterlo qualora vengano apportate modifiche sostanziali ad opere depositate precedentemente.

Esulano da questa regola i giornali e le riviste per i quali è previsto il deposito di almeno un numero l'anno.

Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul Diritto d'Autore (art. 103 — l. 633/41)

Servizio II - Diritto d'Autore

c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
Tel. 06.44869927/30

dirittoautore@cultura.gov.it
deposito.dirittoautore@cultura.gov.it
biblioteche.cultura.gov.it

orario di ricevimento per il pubblico:

dal lunedì al venerdì 09.00/13.00

Cos'è il Registro Pubblico Generale delle opere protette (R.P.G.)

Il Registro, nel quale sono annotati i dati riguardanti le opere e gli atti tutelati dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), si compone di quattro parti:

- Parte I, inerente le opere contemplate nel titolo primo della legge

Parte II, inerente le opere nel titolo secondo della legge

Parte III, sospesa con D.L. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, convertito in legge 17 aprile 1956, n. 561

- Parte IV, inerente le registrazioni degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai medesimi, provvedimenti di espropriazione dei diritti d'autore e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio (artt. 104,113,142 L. 633/41).

A cosa serve la registrazione ?

La registrazione fa fede dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, gli autori o produttori delle opere che sono loro attribuite (art. 103, comma 5, l. 633/41). Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritto d'autore in quanto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale (art. 6, l. 633/41). L'omissione del deposito, pur se punito con una sanzione amministrativa, non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore (art. 106, l. 633/41) in quanto le formalità del deposito e della registrazione svolgono una funzione amministrativa di pubblica notizia.

Come si fa il deposito

Coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. possono effettuare il deposito nei seguenti modi:

- consegnare a mano presso:

Servizio II - Diritto d'Autore

c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105 - Secondo piano, stanza 212
dal lunedì al venerdì 09.00 /13.00

- spedire via posta:

le opere da inviare per posta, al fine di effettuare il deposito, e le relative dichiarazioni debbono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate :

Ministero della Cultura
Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
Servizio II - Diritto d'Autore
c/o l'Ufficio Postale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma

E' necessario presentare presso il Servizio:

- un esemplare dell'opera

- due moduli relativi alla tipologia di opera reperibili presso l'Ufficio o all'indirizzo

https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/

liberamente riproducibili ma non modificabili, compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Quali opere depositare?

- Opere a stampa
- Riviste e giornali
- Opere musicali e opere di pubblico spettacolo (purchè non pubblicate per le stampe)
- Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura
- Opere cinematografiche
- Disegni e modelli industriali
- Opere fotografiche
- Progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
- Atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione di un'opera a stampa?

Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse le seguenti indicazioni:

- titolo dell'opera
- nome e cognome dell'autore
- indicazioni dello stabilimento tipografico
- anno di pubblicazione

Per le opere tradotte devono essere impressi (sulla copertina o sul frontespizio) il nome e cognome del traduttore, il titolo originale dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.
In caso di opera anonima o pseudonima deve essere impressa sull'opera l'indicazione della casa editrice ed essere presentata dalla stessa.

I moduli dichiarazione per il deposito opera a stampa che accompagnano l'esemplare dell'opera da depositare devono contenere le seguenti indicazioni:

- titolo dell'opera
- nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo
- nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore e dello stampatore
- anno e luogo di pubblicazione
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

… e di giornali o riviste?

Le riviste e giornali non sono ammessi al deposito se non portano impresse le seguenti indicazioni:

- titolo della rivista/giornale
- nome e cognome del direttore
- indicazione dello stabilimento tipografico
- anno di pubblicazione

I moduli dichiarazione per il deposito di riviste o giornali che accompagnano l'esemplare da depositare devono contenere le seguenti indicazioni:

- titolo della rivista/giornale
- carattere e periodicità della pubblicazione
- nome, nazionalità e domicilio del direttore, dell'editore e dello stampatore
- luogo di pubblicazione (nonché anno di pubblicazione dell'esemplare depositato)
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Il deposito si esegue con la presentazione di almeno un numero ogni anno.

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

… e di un'opera musicale o di pubblico spettacolo?

Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare dell'opera. Sull'esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni:

- titolo dell'opera
- nome dell'autore
- data (gg/mm/aa) e luogo di prima pubblica esecuzione o rappresentazione

I moduli dichiarazione per il deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo devono contenere le seguenti informazioni:

- titolo dell'opera
- nome e nazionalità dell'autore
- nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore
- data (gg/mm/aa) e luogo di prima pubblica esecuzione o rappresentazione
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

… e di un'opera di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura?

Il deposito si esegue con la presentazione di una riproduzione fotografica, in tre copie, dell'opera atta ad individuarla.
Sull'esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni:

- titolo dell'opera
- nome dell'autore
- data di pubblicazione

I moduli dichiarazione per il deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura devono contenere le seguenti indicazioni:

- titolo dell'opera
- nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo
- data di pubblicazione dell'opera
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono.

… e di un'opera cinematografica?

Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie sufficienti ad individuare l'opera, sulle quali sono apposte le informazioni dichiarate nelle note da A a L sul modulo.

I moduli dichiarazione per il deposito di opere cinematografiche devono contenere le seguenti indicazioni:

- titolo dell'opera
- nome degli autori o loro pseudonimi
- nome o pseudonimo dei principali interpreti
- nome e nazionalità del produttore
- data (gg/mm/aa) e luogo di produzione e di prima pubblica proiezione
- metraggio della pellicola/minuti DVD
- nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sulla sceneggiatura e sulle fotografie dell'opera cui esse si riferiscono.

.